

# **F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna**

---

## **Verbale del Giudice Sportivo Regionale**

Bologna, li: **17.02.2021**

Delibera N.: **7 / 2020 – 2021**

Manifestazione: **Campionato Regionale Vasca Corta**  
**2^ prova – 2^ parte sessione femminile**  
**Concentramento “RICCIONE”**

Data e svolgimento: **13.02.2021 dalle: 14:30**

Sede: **Riccione – piscina comunale (base 25 mt.)**

Tipo gara: **FEDERALE (a carattere regionale)**

Autorizzazione: **F.I.N.**

## **OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Provvedimenti disciplinari.**

Per poter inquadrare la vicenda e procedere ad una gradazione della sanzione, è necessario, in considerazione della congiuntura sanitaria (pandemia SARS-COVID19), inquadrare la normativa, l'organizzazione ed il contesto nel quale è stata indetta la manifestazione e sottolineare gli aspetti logistici e le norme di prevenzione per quanto allo svolgimento della manifestazione medesima.

Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, con delibera della Commissione Nuoto, indiceva ed organizzava – in un momento particolarmente complesso per quanto alla pandemia sanitaria – la manifestazione Campionato Regionale Vasca Corta.

La manifestazione si articola su due prove di qualificazione (la prima da svolgersi nel periodo 1/12/2020 – 13/12/2020 e la seconda programmata negli weekend del 6/7 e 13/14 di febbraio 2021) predisposte in quattro diversi concentramenti, ed una successiva finale.

Le società vengono assegnate con criteri di equità numerica ai diversi concentramenti. Il concentramento “Riccione”, raggruppante le società della provincia di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena risulta assegnato al campo gara della piscina comunale di Riccione nelle date del 7, 13 e 14 febbraio 2021.

In addendum all’organizzazione della manifestazione, il Comitato Regionale inviava a tutte le società impegnate (in data 01/02/2021 protocollo PS/mm n. 23), ORARI ED INDICAZIONI CRCVC 2 PROVA per quanto allo svolgimento della manifestazione (sulla scorta di quanto predisposto nell’ambito dei diversi DPCM emanati al fine di contenere i contagi ed in considerazione della necessità di non interrompere l’attività agonistica).

In particolare, nella succitata comunicazione veniva sottolineato il fatto per cui:

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara.

Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto.

I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto.

Dovrà essere osservata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi tra loro, e per gli atleti, quando non direttamente impegnati in competizione, preferibilmente di 2 metri, tra di loro e dagli operatori sportivi.

Saranno presenti dispenser per la sanificazione delle mani. Si sottolinea che al termine delle proprie gare gli atleti dovranno abbandonare immediatamente l’impianto.

Verranno effettuati controlli per verificare quanto richiesto.

Fatta la precedente premessa, che inevitabilmente costituirà architrave e ratio per quanto alla delibera, in data 15/02/2021 giungeva all’attenzione del sottoscritto, per tramite del Presidente GUG sig. Enrico Zerbini, integrazione al *FOGLIO GUIDA* a firma dei G.A. Sara Sangiorgi, la quale allegava propria relazione integrativa nella

quale venivano comunicati alcuni provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati a causa di comportamenti non consoni e non aderenti per quanto alla gestione, alla prevenzione della diffusione ed al contenimento dell'epidemia SARS-COVID19.

Nella relazione allegata al foglio guida, a firma del G.A. Sangiorgi, veniva relazionata quanto segue:

L'allenatore Andrea Bartolini della Società Gens Acquatica è stato richiamato due volte durante la batt. 20 400 MX M perché fischiava senza mascherina (con la mascherina abbassata) e parlava con gli atleti sempre con la mascherina abbassata.

Durante i 1500 femminili è stato nuovamente richiamato perché parlava all'atleta con la mascherina abbassata e gli ho comunicato che avrei segnalato l'accaduto.

Il suddetto allenatore dopo l'ultimo richiamo ha sempre tenuto la mascherina e a fine gara è venuto a chiedere scusa.

Premesso tutto quanto sopra, è indispensabile nuovamente richiamare quanto precedentemente già menzionato:

*omissis.....*

Gli atleti che non osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall'impianto.

I tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell'impianto.

E' ora indispensabile disaminare la situazione che hanno portato il delegato il G.A. a prendere la decisione di segnalare un tecnico nel consueto allegato disciplinare al foglio guida (relativo ad eventuali accadimenti contra regolamento).

E' chiaro che il comportamento del tecnico in diverse occasioni si è inequivocabilmente, colposamente posto, oltre quelle che sono le indicazioni preventivamente inviate alle società.

Il Bartolini è stato più volte richiamato ai propri doveri per quanto all'indossare la mascherina.

Più volte gli è stato fatto presente che era opportuno in un'ottica di rispetto e prevenzione sanitaria (anche in un afflato formativo nei confronti dei propri atleti) interagire con i giovani adeguandosi alle prescrizioni.

E' infatti opportuno osservare il fatto per cui la norma precedentemente inviata dal Comitato Regionale alle società partecipanti, non assume solo carattere indicativo ma implicitamente, per tramite del Giudice Arbitro, e delle eventuali relazioni di comportamenti illeciti a firma del comitato organizzatore o del gestore dell'impianto a quest'ultimo consegnato, carattere immediatamente, implicitamente sanzionatorio.

Carattere sanzionatorio implicitamente accettato al momento dell'iscrizione da parte della società di appartenenza ad una manifestazione che comporti particolari accorgimenti regolamentari e che demandi la sanzionabilità anche al Comitato Organizzatore (sempre per tramite di relazioni consegnate al G.A.).

Pertanto è incontrovertibile la condotta evidentemente inopportuna tenuta nel corso della manifestazione dal tecnico Bartolini.

### **P. Q. M.**

ritenuta incontrovertibile la mancanza di collaborazione con il G.A, considerata l'aggravante del mancato rispetto delle specifiche indicazioni emanate dal Comitato Regionale Emilia Romagna (protocollo PS/mm n. 23 del 01/01/2021), peraltro parzialmente emendate dall'atteggiamento contrito e di accettazione della preannunciata segnalazione, giusto quanto previsto dall'Art. 54 comma 2 lettera F del regolamento di giustizia sportiva della Federazione Italiana Nuoto, quest'organo è ad irrogare al tecnico Andrea Bartolini, della società Gens Acquatica, la sanzione della sospensione disciplinare a termine per giorni 21 (ventuno) consecutivi solari a far data dalla notifica del presente provvedimento, (via PEC alla Società inviato in pari data) sino a martedì 9 marzo 2021 compreso.

Il Giudice Sportivo Regionale  
  
dott. Francesco Ravenna